

(N. 1276)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1955

Autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio
a concedere borse di studio in materia di idrocarburi.

ONOREVOLI SENATORI. — Il rapido sviluppo che si è verificato in questi ultimi anni nella industria italiana del petrolio ha imposto la necessità di stimolare ancor più il progresso scientifico e tecnico e ciò anche per tentare di livellare i nostri sforzi a quelli sempre più impegnativi degli altri Paesi.

Da ciò l'opportunità di promuovere, assecondare, potenziare tutte quelle iniziative che si ritengono di vantaggio per questo interessante settore della nostra economia.

Prima fra tutte, è stata avvertita la necessità di contribuire, per quanto possibile, alla formazione di quadri di ottimi tecnici e di richiamare l'attenzione degli studiosi e degli esperti, anche con il conferimento di premi, su quelle questioni che hanno una particolare attualità e rilevanza per l'industria petrolifera.

Già nei decorsi anni da parte del Ministero dell'industria e del commercio sono stati banditi dei pubblici concorsi per il conferimento di premi e di borse di studio nel campo degli idrocarburi, che hanno vivamente interessato studiosi, tecnici ed industriali.

Per una maggiore affermazione di tale iniziativa — dimostratasi tanto utile — si rende ora necessario, in relazione alle norme della Costituzione, dare un nuovo e più preciso assetto alla concessione dei contributi.

In considerazione di quanto sopra è stato predisposto il presente disegno di legge che definisce la facoltà del Ministero dell'industria di concedere, nei limiti del proprio bilancio, premi, borse di studio e sussidi in materia di idrocarburi.

L'articolo 1 precisa i destinatari dei suddetti benefici, nonchè gli scopi per i quali vengono attribuiti.

In particolare esso stabilisce che le borse di studio, destinate a facilitare il perfezionamento e le ricerche di carattere scientifico, possono essere conferite unicamente a laureati italiani, mentre la concessione dei premi e sussidi può essere estesa anche a cittadini stranieri.

Ciò al fine di consentire che la nostra industria possa utilizzare anche il contributo scientifico di studiosi di altri Paesi.

L'articolo 2 fissa i criteri di attribuzione dei premi, sussidi e di borse di studio.

Infine si ritiene utile precisare che nessun nuovo aggravio deriverà all'erario dello Stato dall'approvazione del presente disegno di legge — unicamente rivolto a soddisfare esigenze di carattere formale — essendo i fondi in questione già reperiti a termini dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 5, ed inseriti da lungo tempo nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) borse di studio a laureati che intendano effettuare corsi di studio e ricerche sperimentali, in Italia o all'estero, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) premi e sussidi a cittadini stranieri o italiani in relazione allo svolgimento di particolari compiti atti a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Art. 2.

Le borse di studio, i premi e i sussidi di cui all'articolo 1 saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

L'ammontare dei premi fissati di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 30 per cento della somma stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.